REGOLAMENTO (CE) N. 3465/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3913/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3913/92 (1), il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, in particolare i « boysenberries » (n. d'ordine 09.2729), il polivinilpirrolidone (n. d'ordine 09.2731), il 3-fenossibenzaldeide (n. d'ordine 09.2843) e ferro-niobio (n. d'ordine 09.2855);

considerando che i dati economici attualmente disponibili consentono di concludere che per i suddetti prodotti il

fabbisogno di importazione della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore rispetto al volume stabilito dal regolamento sopracitato; che pertanto occorre aumentare i volumi dei presenti contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3913/92 la tabella è sostituita, per i numeri d'ordine 09.2729, 09.2731, 09.2843 e 09.2855 dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC (')	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)	Data della scadenza
• 09.2729	ex 0811 90 99	"Boysenberries" congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500	12	31. 12. 1993
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solvibilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale a 1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica (a)	130	0	31. 12. 1993
09.2843	ex 2912 49 00	3-Fenossibenzaldeide	320	0	31. 12. 1993
09.2855	7202 93 00	Ferro-niobio	4 300	0	31. 12. 1993 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. WATHELET